



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Al Ministro dell'Università e della Ricerca
Prof. Gaetano Manfredi

Roma, 10 febbraio 2021

Oggetto: Osservazioni sullo schema di decreto con “Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati approvato con Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45”.

Adunanza del 10 febbraio 2021

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il Decreto Ministeriale 45 dell'8 febbraio 2013, con il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”,

Vista la Mozione CUN del 4 giugno 2013 sulle linee d'indirizzo per l'avvio dei Dottorati di Ricerca,

Vista la Raccomandazione CUN del 19 ottobre 2016 sulla Nota del Capo Dipartimento del 31 agosto 2016 con oggetto “Dottorati Innovativi, attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2016 e indicazioni con riferimento al DM n. 552/2016 (art. 10, comma 1, lett. e)”,

Visto lo schema di decreto con “Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati approvato con Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45”,

RILEVA

in particolare alcuni aspetti positivi

1. l'articolo 4, comma 1), lettera c, che riduce il numero minimo di borse di studio per ogni ciclo di dottorato e rende possibile la costruzione di corsi con maggiore specificità disciplinare, anche se a tal fine in alcune aree sarebbe opportuno fissare un numero minimo più basso
2. l'articolo 8, comma 2), che consente di accrescere il numero di posti con borse di studio in caso di risorse acquisite per la realizzazione di progetti dopo la selezione per ogni ciclo
3. l'articolo 8, comma 7) e comma 8), che rende più flessibili la scadenza per la consegna della tesi e la scadenza per la discussione

4. l'articolo 11, comma 4), che non esclude l'aggiunta di borse di studio finanziate per la realizzazione di progetti.
5. l'articolo 15, comma 4), che indica l'entrata in vigore per il decreto dall'avvio delle procedure di accreditamento per il XXXVIII ciclo, perché un anno è indispensabile per una consapevole e adeguata ristrutturazione degli attuali corsi di dottorato.

Ma è inevitabile riconoscere numerose gravi criticità:

1. la scarsa considerazione per l'internazionalizzazione del dottorato, in particolare per problemi relativi alla mobilità di docenti e studenti e alla stipula di cotutele o di accordi
2. l'incremento di gravosi passaggi amministrativi che, pur con lo scopo lodevole di garantire un adeguamento ai riconosciuti livelli di qualità, ostacolano la politica di semplificazione che il sistema universitario richiede oggi con grande urgenza e dilatano il tempo di accreditamento con conseguenze negative per la possibile attrattività internazionale dei corsi di dottorato
3. il mancato profilo per il dottorato professionale, da precisare nel rapporto stesso con il dottorato industriale, anche per evitare il rischio di entropia nella formazione di terzo livello, con risultato negativo per la dignità del titolo di dottorato
4. il mancato profilo per il dottorato di rilevante interesse nazionale, che dipende da processi non individuati dallo schema di decreto
5. la soppressione ripetuta di un termine qualificante del DM 45, il termine "imprese", da confermare per il dottorato industriale, se non da rilanciare, anche in base ai documenti prodotti dall'Osservatorio Università e Imprese della Fondazione CRUI, al Piano PON (Industria 4.0) e al recente PNRR (bozza 12 gennaio 2021)
6. il non adeguato incentivo per una politica di consorzi, unica soluzione per favorire la sinergia fra le sedi e le istituzioni e per uscire da un dottorato di necessità generalista, in base al DM 45, con la creazione di un dottorato marcatamente disciplinare, indispensabile per un concreto rilancio della ricerca
7. il problema della presenza nel sistema di posti senza borsa, che deve trovare una soluzione adeguata con il reperimento di risorse per il dottorato.

Il Consiglio Universitario Nazionale

INDICA

l'assoluta necessità di un puntuale intervento per

- l'articolo 2, comma 1): ripristinare il testo del DM 45, più conforme al testo della Legge 240 del 2010, articolo 19, comma 1), e in ogni caso è necessario eliminare l'introduzione di un obbligo temporale per la revisione di linee guida e parametri per la valutazione o per l'accreditamento dei corsi di dottorato che accrescerebbe il peso di gestione sia del MUR sia del collegio docenti
- l'articolo 2, comma 3, lettera c) e lettera d): la palese sovrapposizione con la lettera a) genera oscurità e sfugge la distinzione fra "università in convenzione fra loro" e "consorzi di università"
- l'articolo 3, comma 10): la valutazione, senza dubbio utile, se non indispensabile per garantire la qualità dei corsi di dottorato deve seguire procedure snelle, in grado, senza ulteriori oneri amministrativi, di cogliere con efficacia punti di debolezza e di forza
- l'articolo 4, comma 1, lettera b): eliminare, al termine, la sequenza "con particolare riferimento

a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento”, che può discriminare studiosi di alto profilo introducendo un arco temporale troppo breve

- l’articolo 4, comma 1, lettera c): fissare, quale contributo delle istituzioni per il dottorato per convenzione o per consorzi, una e non due borse di studio, per favorire la sinergia fra le sedi e fra le istituzioni [cf. articolo 2, comma 3, lettera c) e lettera d), nonché lettera e)]
- l’articolo 4, comma 1, lettera f): la possibile attività didattica “in coordinamento con i corsi di laurea magistrale accreditati negli Atenei”, è da eliminare, perché la commistione priverebbe il dottorato di autonomia e dignità quale III livello di formazione
- l’articolo 4, comma 1, lettera h): il controllo è da escludere, perché ne deriva il grande pericolo di oneri amministrativi sia per il Dottorato sia per l’ANVUR
- l’articolo 8, comma 8: la combinazione con il comma 7 rende possibile un prolungamento di ben 24 mesi, è dunque opportuno un comma unico e chiaro che stabilisca un limite per la discussione della tesi, 12 o al massimo 15 mesi dal termine del ciclo di dottorato, precisando che il rinvio nasce da una decisione del collegio su richiesta degli allievi o per esigenze di ricerca o in base al risultato della valutazione
- l’articolo 8, comma 8: una scadenza di 30 giorni, così vincolante per la valutazione, in ogni caso indispensabile per la discussione della tesi, è del tutto impropria nel dettato di un DM
- l’articolo 8, comma 8: variare la possibile gradazione di giudizio in “sufficiente, buono e ottimo”, con l’eccellenza documentata dalla lode
- l’articolo 11: è indispensabile trattare con ordine ogni tipo di dottorato, in armonia con il titolo, per evitare il continuo intreccio fra dottorato in rapporto con soggetti pubblici e privati, dottorato industriale, dottorato professionale, dottorato di rilevante interesse nazionale
- l’articolo 13, comma 2, lettera g): eliminare la lettera g) che, tanto più dopo la lettera a), non ha senso
- l’articolo 13, comma 3, lettera c): se il CEPR non ha più funzione per la politica della ricerca, è preferibile attribuire al solo Ministero un compito, l’individuazione di settori strategici o innovativi, che in ogni caso non dovrebbe svolgere un’agenzia di valutazione
- l’articolo 14: ripristinare il testo del DM 45, perché le modifiche proposte introducono una superflua sovrapposizione di funzioni fra banca dati e anagrafe, per altro eliminando il fondamentale ruolo d’indirizzo che il Ministero svolge con l’indispensabile coinvolgimento del CUN e dell’ANVUR

e l’opportunità di un puntuale intervento per

- l’articolo 2: inserire un comma per stabilire un rapporto formale degli allievi del dottorato fondato su “consorzi di università” con le sedi nelle quali è svolta prevalentemente l’attività di ricerca
- l’articolo 4, comma 1, lettera a): inserire un’espressione meno vaga per la parità dei generi, ad esempio “tenendo conto dell’equilibrio nella rappresentanza dei generi”
- l’articolo 4, comma 1, lettera c): valutare la necessità di considerare nel computo del FFO per ciascuna sede le borse finanziate per la costituzione di consorzi
- l’articolo 8, comma 7: la sequenza “senza che questo comporti ulteriori oneri finanziari” è da eliminare, perché impedisce un eventuale sostegno delle singole sedi
- l’articolo 8, comma 9: escludere l’obbligo del “Diploma Supplement” per ogni corso di dottorato, per non incrementare aspetti amministrativi del dottorato già oggi molto gravosi
- l’articolo 12, comma 2): integrare “anche retribuita” dopo “attività di tutorato”, per evitare interpretazioni restrittive

- l'articolo 12, comma 4): ripristinare la dizione del DM 45, perché la contrattazione collettiva non lascia spazio a dubbi
- l'articolo 12, comma 6): citare anche la paternità e dunque modificare la sequenza in “alle dottorande e ai dottorandi si applicano le disposizioni relative ai congedi parentali previste dalla normativa in vigore”
- l'articolo 13, comma 2, lettera h): non inserire la valutazione formulata dai dottorandi o dai dottori di ricerca, pur preziosa per la gestione dei corsi di dottorato, fra i criteri utilizzati per il finanziamento.

Spesso il testo che innova il DM 45 crea equivoci e risulta poco chiaro, se non confuso. Per:

- l'articolo 2: titolo da completare con “delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca”
- l'articolo 2, comma 3, lettera e): è preferibile usare la dizione “soggetti pubblici e privati”, in buon rapporto con la legge 210 del 1998, in particolare con l'articolo 4, comma 4, e ripristinare il termine “imprese”, da definire “soggetti privati” più che “istituzioni” [cf. articolo 8, comma 3, articolo 11, comma 1, lettera a) e lettera b), articolo 11, comma 4, articolo 11, comma 5]
- l'articolo 4, comma 1, lettera a): inserire il rinvio al problema dei generi fra “composto” e “da”, eliminare, al termine, “delle Istituzioni di cui”
- l'articolo 4, comma 1, lettera a): escludere esplicitamente dal calcolo dei 16 docenti per la formazione del collegio di dottorato i ricercatori a tempo determinato per la legge 240 del 2010, articolo 24, comma 3, lettera a)
- l'articolo 6, comma 4: la dizione “direzione di tesi” è un francesismo, meno felice di “attività tutoriale” o “attività da tutor”
- l'articolo 7, comma 1, lettera c): la sequenza “che frequenta congiuntamente” lascia margini di dubbio, è preferibile “nel periodo di frequenza congiunta”
- l'articolo 8, comma 7: la dizione “presentazione della tesi” è ambigua, non lascia escludere l'interpretazione “discussione della tesi”, è preferibile “consegna della tesi”
- l'articolo 8, comma 8: estendere la tipologia dei docenti coinvolti nella valutazione della tesi, ad esempio con “almeno due ricercatori o studiosi di elevata qualificazione, scelti anche in ambito internazionale”
- l'articolo 8, comma 8: ristrutturare la sequenza sulla commissione in modo chiaro, ad esempio “composta nel rispetto della rappresentanza di genere e prevedendo la maggioranza di membri appartenenti a università o altre istituzioni di ricerca diverse da quella che rilascia il titolo”
- l'articolo 9, comma 6: la sequenza non è in armonia con l'articolo 4, comma 1, lettera c)
- l'articolo 11, comma 2: eliminare il puntuale rinvio a “istituti museali ed archeologici, le biblioteche di conservazione e altri enti di elevato prestigio nell'ambito dei beni culturali”.
- l'articolo 14: il termine “dottorati” è poco chiaro, forse indica corsi di dottorato.

Il Consiglio Universitario Nazionale auspica il recepimento delle osservazioni qui espresse.

Il Presidente
Prof. Antonio Vicino

